

Savigliano, 23/01/2026

Prot. n. 02/2026

COSTI CHILOMETRICI E FRINGE BENEFIT PER AUTO AD USO PROMISCOU: LE NUOVE TARIFFE ACI PER IL 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, le **tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli** elaborate dall'ACI. I valori sono utili per la **determinazione per l'anno 2026**:

- **dell'indennità chilometrica** che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore che ha utilizzato il proprio mezzo privato per una trasferta fuori dal Comune ove ha la propria sede di lavoro;
- **del fringe benefit**, ovvero il valore del reddito (in natura) derivante dall'assegnazione dell'autovettura aziendale in uso promiscuo.

IL RIMBORSO CHILOMETRICO AI LAVORATORI IN TRASFERTA

Il calcolo si effettua individuando prima di tutto il modello dell'auto usata dal dipendente: **la tariffa chilometrica** corrispondente ai chilometri annui di percorrenza media andrà **moltiplicata per i chilometri effettuati in occasione della trasferta**.

Sul proprio sito web l'ACI fornisce un **servizio online** per facilitare il calcolo: [clicca qui](#) per accedere al servizio.

IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT PER L'AUTO AD USO PROMISCOU

Per la quantificazione del fringe benefit, **occorre verificare il momento di immatricolazione e di assegnazione del mezzo**.

CASO 1 – Autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati entro il 30 giugno 2020:

il fringe benefit si calcola considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, e applicando al prodotto ottenuto la **percentuale del 30%**.

Ciò vale, si ritiene, fino alla naturale scadenza dei predetti contratti.

CASO 2 – Autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024:

per il calcolo del fringe benefit l'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui viene moltiplicato per:

- **25%**: per valori di emissione CO₂ fino a 60g/km;
- **30%**: per valori di emissione CO₂ oltre 60g/Km ma fino a 160g/km;
- **50%**: per valori di emissione CO₂ oltre 160g/km ma fino a 190g/Km;
- **60%**: per valori di emissione CO₂ oltre 190g/km

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale modalità di calcolo deve essere applicata per i veicoli per i quali immatricolazione e concessione in uso promiscuo al siano entrambi intervenuti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: per tali veicoli si continuerà ad applicare tale modalità di calcolo **fino alla naturale scadenza dei predetti contratti (anche se avviene oltre il 31/12/2024)**.

Con specifico riferimento al **requisito della concessione in uso promiscuo del mezzo**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non si tratta di un atto unilaterale da parte del datore di lavoro ma richiede l'accettazione del lavoratore tramite la **sottoscrizione del contratto e la consegna materiale del veicolo** al lavoratore stesso (Risoluzione 46/2020).

Tale modalità di calcolo è altresì applicabile ai **veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 anche se consegnati al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025**, purché nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche i seguenti ulteriori requisiti:

- immatricolazione del mezzo;
- stipulazione del contratto di assegnazione.

Tuttavia, **per tali veicoli, è applicabile anche la disciplina in vigore dal 2025, qualora più favorevole**, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedervi si sono, comunque, tutti verificati nel 2025 (immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna del mezzo).

CASO 3 – Autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati dal 01 gennaio 2025:

il fringe benefit si calcola considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, e applicando al prodotto ottenuto la **percentuale del 50%**. La percentuale è ridotta al:

- **10%** nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- **20%** per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo regime si applica solo in **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- stipula del contratto di concessione in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025;
- assegnazione (consegna effettiva) del veicolo al lavoratore dal 1° gennaio 2025.

Il benefit deve essere quantificato al **netto dell'eventuale ammontare trattenuto al lavoratore** per l'utilizzo del mezzo.

Sul proprio sito web l'ACI rende disponibili per la consultazione tutte le tabelle utili al calcolo del fringe benefit: per accedere al portale [clicca qui](#).

ESENZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE DEL FRINGE BENEFIT

Il fringe benefit come sopra calcolato è soggetto al **limite di esenzione fissato dall'articolo 51, comma 3 del TUIR**. Tale limite, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), **per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è confermato in euro 1.000 per la generalità dei lavoratori, elevato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico**.

Al raggiungimento del limite di esenzione (euro 1.000 ovvero euro 2.000) concorrono, oltre che i beni e servizi prestati ai lavoratori, anche eventuali somme loro rimborsate per le spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.